DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.22 DEL 23/07/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DETERMINAZIONE ALIQUOTE

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventitre** del mese di **Luglio** alle ore **18:00**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il **Consiglio Comunale**

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

GADDI GADDO LUCIO	Sindaco	Presente
MASOTTI ANGIOLO	Consigliere	Presente
BIANCHINI FRANCO	Consigliere	Presente
BIAGIONI LUCA	Consigliere	Presente
PICCHETTI ELENA	Consigliere	Presente
SALVETTI MARCO	Consigliere	Presente
BERTONCINI ITALO	Consigliere	Presente
FONTANA ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BONDI FRANCOLINO	Consigliere	Presente
COSIMINI ALBERTO	Consigliere	Presente
TRITI LETIZIA, MARIA	Consigliere	Presente
CASANOVI EUGENIO	Consigliere	Presente
BONALDI SAURO	Consigliere	Presente
LUPETTI LELIO	Consigliere	Presente
TONI VIVIANO	Consigliere	Presente
MONTI DARIO	Consigliere	Presente
FAVARI LUIGI	Consigliere	Presente

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il. **Dott. MARCO SALVETTI**, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, assume la Presidenza.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dr.ssa CUGURRA ANTONELLA** La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Il Presidente del Consiglio comunale procede all'illustrazione dell'argomento;

UDITO l'intervento del Capogruppo di minoranza Dario Monti il quale dichiara l'intendimento del gruppo consiliare di presentare apposito emendamento al presente punto.

Il Presidente del Consiglio comunale dichiara una sospensione dei lavori del Consiglio di 5 minuti per la disamina dell'emendamento.

Il Presidente riapre i lavori del Consiglio:

Il Consigliere comunale Capogruppo Monti Dario dà lettura dell'emendamento che viene consegnato al Presidente .

Il Presidente dichiara che lo stesso non può essere messo in votazione perché richiede una valutazione tecnica da parte dell'ufficio competente e sarà sottoposto all'esame del prossimo Consiglio comune (art. 24 Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale);

Il Consigliere comunale esorta la maggioranza a prenderlo in considerazione entro il 30 settembre p.v.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- Constatato che, ad oggi, risultano presentati una serie di emendamenti al sopra citato D.L. n. 201 del 6.12.2011, in corso di conversione;
- Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- Visto il D. lgs. 15.12.1997 n. 446, ed, in particolare, gli articoli 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
- Rilevata la necessità pertanto di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate del citato D.L. n. 201/2011;
- Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con possibilità dei comuni di modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- Visti, inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali ed allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 con possibilità per i Comuni di ridurre la suddetta aliquota sino allo 0,1%;

Da sottolineare che sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 nei Comuni montani o parzialmente montani rientranti nell'elenco ISTAT;.

Considerato la necessità di promuovere e facilitare l'uso del contratto a canone concordato quale strumento utile per calmierare i costi degli affitti e ritenuta l'opportunità di utilizzare lo strumento fiscale per favorire l'incremento dell'offerta, sul mercato delle locazioni, di immobili ad uso abitativo e la stipulazione di contratti di locazione alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n.431/98;

A tal fine quindi il comune ritiene opportuno determinare in regime di IMU la previsione di apposita aliquota agevolata;

Ritenuto, altresì, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento, anche alla luce delle innovazioni normative, stabilire che i contribuenti interessati debbano presentare all'ufficio tributi del comune, - entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento – specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale, con l'indicazione degli immobili oggetto di agevolazione nelle seguenti fattispecie:

immobili, accampionati a civile abitazione, locati a canone concordato; immobili posseduti da anziani e disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero;

- Atteso che, per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011, si ritiene di voler determinare le aliquote dell'imposta come segue:
- • Aliquota nella misura del 1,0% ad esclusione delle fattispecie sotto riportate.
 - Aliquota nella misura 0,4%:

-per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze;

-per ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale.

-unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra richiamate;

• Aliquota nella misura del 0,2%

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133.

• Aliquota nella misura dello 0,76%

- per gli immobili accampionati a civile abitazione, locati a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n.431/98;
- Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;
- Dato atto che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- **d)** 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- Considerato che per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore DELIBERAZIONE CC N.22 DEL 23/07/2012

pari a 130 e che per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; - Visto il Decreto del Ministro dell'Interno che stabilisce il differimento al 30.6.2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

- Visto l'art. 42 del D. lgs. 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:
 - Aliquota nella misura del 1,0% ad esclusione delle fattispecie sotto riportate.
 - Aliquota nella misura 0,4%:
- per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze;
- per ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale.
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra richiamate;
 - Aliquota nella misura del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133
 - Aliquota nella misura dello 0,76% per gli immobili accampionati a civile abitazione, locati a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n.431/98;
- 2) Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze.
- 3) Di dare atto, altresì:
- che la detrazione di cui al punto che precede, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica:
- che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
- che la suddetta detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis del D. lgs. N. 504/92 ("coniugi separati"), secondo le modalità dallo stesso previste;
- che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
- che per abitazione principale, intesa dal legislatore è da intendersi "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

4) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze.

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 10 voti favorevoli resi in forma palese , n. 7 astenuti LUPETTI LELIO , FAVARI LUIGI , BONALDI SAURO , BERTONCINI ITALO , BONDI FRANCOLINO , TONI VIVIANO , MONTI DARIO

e n. 0 contrari

su n. 10 Consiglieri votanti.

DELIBERA

1. di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Con n. 10 voti favorevoli resi in forma palese , n. 7 astenuti **LUPETTI LELIO , FAVARI LUIGI** , BONALDI SAURO , BERTONCINI ITALO , BONDI FRANCOLINO , TONI VIVIANO , MONTI DARIO

e n. 0 contrari

su n. 10 Consiglieri votanti.

:

DELIBERA:

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.:

Verbale letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 62 comma 3 dello Statuto

IL PRESIDENTE
(Dott. MARCO SALVETTI)

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa CUGURRA ANTONELLA)

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, CO. 1, DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267

Regolarità tecnica Parere favorevole IL RESP.LE SERVIZIO LUCCHESI PATRIZIA

Regolarità contabile Parere favorevole IL RESP.LE SERVIZIO LUCCHESI PATRIZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dr.ssa Dini Viviana)

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRAT	TIVO) visti	gli a	atti d'	'ufficic
--	------	---------	-------	---------	----------

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

Castelnuovo di Garfagnana lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE (Dr.ssa Dini Viviana)